

COMUNE DI EMPOLI

Provincia di Firenze

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO

**per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
(D.L.vo 15.11.1993 n. 507)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.04.1994 n. 37
e coordinato con le variazioni apportate con deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 154, 109, 95, 20,132, 18 e 26 rispettivamente del
28.12.1994, 14.11.1995, 7.11.1997, 25.2.1998, 21.12.1999, 28.02.2000, 09.03.2001,
28/2/2002 n. 25 , 28 /03/2003 n. 33 e 19/3/2007 n. 18.**

INDICE

Titolo Primo

LE OCCUPAZIONI

- Art. 1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico**
- Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee**
- Art. 3 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa**
- Art. 4 - Passi carrabili ed accessi ai fondi**
- Art. 5 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa**
- Art. 6 - Concessioni di occupazione**
- Art. 7 - Concessioni per occupazioni temporanee in genere**
- Art. 8 - Modalità di richiesta di occupazione**
- Art. 9 - Procedimento**
- Art. 10 - Occupazioni**
- Art. 11 - Mostre e merci**
- Art. 12 - Girovagli**
- Art. 13 - Lavori edili**
- Art. 14 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo**
- Art. 15 - Autorizzazione ai lavori**
- Art. 16 - Occupazioni con ponti, scale, ecc.**
- Art. 17 - Occupazione con tende e tendoni**
- Art. 18 - Affissioni**
- Art. 19 - Delimitazioni delle occupazioni**
- Art. 20 - Obblighi del concessionario**
- Art. 21 - Revoca delle autorizzazioni**
- Art. 22 - Effetti della revoca**
- Art. 23 - Sospensioni delle autorizzazioni e delle concessioni**
- Art. 24 - Decadenza della concessione**
- Art. 25 - Rimozione delle opere**

Titolo Secondo

DISCIPLINA FISCALE

- Art. 26 - Presentazione della dichiarazione**

- Art. 27 - Classificazione delle aree**
- Art. 28 - Tempi di occupazione**
- Art. 29 - Criteri per la individuazione della superficie soggetta a
tassa e misurazioni di riferimento**
- Art. 30 - Criteri per la determinazione della tariffa**
- Art. 31 - Riduzioni e maggiorazioni**
- Art. 32 - Aumenti**
- Art. 33 - Esenzioni**
- Art. 34 - Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee**
- Art. 35 - Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti**
- Art. 36 - Riserva di disciplina**
- Art. 37 - Riscossioni in abbonamento**
- Art. 38 - Contribuenti morosi**
- Art. 39 - Rimborso, modalità**

Titolo Terzo

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 40 - Principi generali**
- Art. 41 - Deliberazioni di affidamento della gestione in concessione**
- Art. 42 - Controlli**
- Art. 43 - Funzionario responsabile**

Titolo Quarto

NORME FISCALI DI SANZIONE

- Art. 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie**
- Art. 45 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**
- Art. 46 - Affrancazione del tributo per passi carrabili**
- Art. 47 - Norme finali**
- Art. 48 - Norme transitorie**

Titolo Primo

LE OCCUPAZIONI

ART. 1

Occupazioni di suolo e spazio pubblico

In applicazione del D.L.vo 15-11-1993 n.507, per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico nel territorio del comune di Empoli si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

ART. 2

Occupazioni permanenti o temporanee

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni con durata inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono temporanee.

Le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi e da esercizi commerciali, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande sia essa assistita o meno, mediante tavolini o sedie, con o senza pedana e gli eventuali accessori, sono divise e classificate in:

- Estive dal 1 maggio al 31 Ottobre
- Invernali dal 1 Novembre al 30 Aprile

Le singole tipologie, estiva e invernale, a condizione che l'allestimento resti invariato per tutta la durata dell'autorizzazione, possono essere concesse per periodi pluriennali fino ad un massimo consecutivo di anni 3 (tre).(11)

ART. 3

Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato all'art.38 del D.L.vo 15-11-1993 n.507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro, tende parasole;(2)
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- g) autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- h) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato di questo Comune avente una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
- i) occupazioni di suolo pubblico per attività edilizia mediante ponteggi e paratie di durata uguale o superiore all'anno. (3)

ART. 4

Passi carrabili ed accessi ai fondi

Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.

Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art.44, comma 8, del D.L.vo 15-11-1993 n.507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 (un) mt. tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

ART. 5

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato nell'art.45 del D.L.vo 15-11-1993 n.507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari decauville, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

ART. 6

Concessione di occupazione

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato (3)

Nel permesso rilasciato dal Comune sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Il permesso deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D.L.vo 30.4.1992 n.285, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 7

Concessioni per occupazioni temporanee in genere

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, si osservano le modalità di cui all'art. 8 del

presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservato al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione. La concessione potrà essere revocata qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8

Modalità per la richiesta di occupazione

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggetta al presente Regolamento deve farne domanda su apposito modulo diretta al Sindaco da presentarsi all'Ufficio di Polizia Municipale o all'Ufficio Tecnico per le occupazioni di sottosuolo stradale ed ottenerne il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti di occupazione occasionale di durata inferiore a tre giorni. Il modulo di domanda ed ogni sua eventuale modificazione sarà approvato dalla Giunta Comunale.

Esso deve prevedere le indicazioni relative alle complete generalità del richiedente e del suo legale rappresentante, la indicazione del codice fiscale o partita I.V.A., la superficie, la durata, gli scopi dell'occupazione, la dichiarazione di accettazione del presente regolamento e l'ammontare della tassa corrispondente.

La richiesta deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni antecedenti l'inizio previsto sia per le occupazioni definitive che per quelle temporanee.

All'atto della presentazione il responsabile dell'ufficio interessato comunicherà il nominativo del responsabile del procedimento.

La domanda dovrà essere corredata da planimetria in scala 1:500 sottoscritta dal richiedente ove sarà indicata l'area soggetta ad occupazione ed un tratto stradale per un raggio di almeno 150 metri, onde facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a transito o traffico veicolare e altre ragioni di interesse pubblico.

ART. 9

Procedimento

Il responsabile del procedimento trasmette periodicamente ogni 3 (tre) giorni agli uffici preposti per l'esame e l'espressione del relativo parere, copia delle domande per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico.

Entro i successivi 5 (cinque) giorni gli uffici preposti devono rimettere all'ufficio responsabile del procedimento i richiesti pareri ai fini dell'adozione del provvedimento di autorizzazione o concessione alla occupazione.

I previsti pareri hanno carattere obbligatorio e sono vincolanti nel merito tecnico.

Il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento per diniego entro i successivi 10 (dieci) giorni, trasmettendo copia del provvedimento di autorizzazione all'occupazione all'ufficio tributi del Comune da inserire nella denuncia del contribuente stesso.

ART. 10

Occupazioni

Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare la istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazione dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

ART. 11

Mostre merci

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 20.

ART. 12

Girovagli

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovagli non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 13

Lavori edili

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiali di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 14

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminare e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc..

Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt.6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

ART. 15

Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 16

Occupazioni con ponti, scale etc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 17

Occupazioni con tende e tendoni

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

ART. 18

Affissioni

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 19

Delimitazione delle occupazioni

Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

ART. 20

Obblighi del concessionario

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

ART. 21

Revoca delle autorizzazioni

Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Eguale in caso di occupazione di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della legge 28.2.1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n.241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

ART. 22

Effetti della revoca

Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 (cinque) giorni dall'adozione del provvedimento.

La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte della Amministrazione Comunale a favore del titolare della stessa.

Art. 23

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 24

Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente; nei 5 (cinque) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla sua scadenza.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 7-8-1990 n.241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni. Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

ART. 25

Rimozione delle opere

In caso di revoca, decadenza della concessione per la occupazione di spazi o aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali; entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere, ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di 10 (dieci)giorni. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

Titolo Secondo

DISCIPLINA FISCALE

ART. 26

Presentazione della dichiarazione

Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale per le occupazioni permanenti di spazi pubblici il richiedente ovvero, ove questa non si renda necessaria per le occupazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione dovrà presentare all'ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'art.50 del D.L.vo 15-11-1993 n.507 utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Il modulo da approvarsi con atto della Giunta Comunale, così come la sua variazione, deve prevedere le generalità complete del contribuente così come i codici fiscali di riferimento, la superficie occupata, la categoria, la sua ubicazione, la durata, gli estremi dell'atto di concessione.

Il modulo dovrà prevedere una parte riservata all'ufficio comunale per la indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni e il loro titolo, l'importo complessivo della tassa dovuta.

Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio svilupperà il calcolo della tariffa.

Il contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune di EMPOLI e l'attestazione di pagamento deve essere allegata alla denuncia di cui sopra.

ART. 27

Classificazione delle aree

Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 comma 3) del D.L.vo 15.11.1993 n.507, il territorio comunale è suddiviso in 3 (tre) categorie, ripartite come risulta dall'allegato elenco descrittivo ove le stesse sono individuate con i nomi delle vie e piazze.

La classificazione è deliberata dal Consiglio Comunale con atto n.36 del 28.4.1994 e n. 153 del 28.12.1994 (2) su parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 30.3.1994.

La tariffa comunale fra i limiti di minimo e massimo viene distribuita fra le categorie di cui al 1°) comma del presente articolo applicando la misura stabilita alla 1^ categoria e graduandola in diminuzione per le altre categorie fino ad un massimo del 30% di quella stabilita.

L'imposta viene stabilita dal Consiglio Comunale in sede di disciplina generale ai sensi dell'art.32 della legge 8.6.1990 n.142. Le variazioni competono alla Giunta Comunale.

Nella individuazione della tariffa si dovranno seguire i criteri e i limiti dell'art. 42 comma 6) del D.L.vo 15.11.1993 n.507.

Art. 28

Tempi di occupazione

Le concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D.L.vo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni, e del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 ore la

tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq. ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett.a), ovvero per fasce orarie. Il tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.

In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste nell'allegata tabella ed in base alle varie categorie delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa va commisurata alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

ART. 29

Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art. 42 commi 4 e 5 del D.L.vo 15.11.1993 n.507 agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro.

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle sovrastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

a) chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo e misurazioni

La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

b) serbatoi con combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo.

La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettato sul suolo.

c) condutture, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia.

(7)

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensioni di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono tenuti sempre a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità all'art.46 comma 2) del D.L.vo 15.11.1993 n.507, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

Il contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie di cui al successivo art.47 comma 4) del citato D.L.vo 15.11.,1993 n. 507, nella misura del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessioni il costo complessivo della spesa.

Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.

d) occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Le superfici per tali occupazioni sono computate in ragione del 50% fino a 100 mq; del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

Per tutte le occupazioni sia permanenti che temporanee la parte di superfici tassabili oltre i 1.000 mq. sono computate al 10%.

ART. 30

Criteria per la determinazione della tariffa

A mente dell'art. 40 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 la Giunta Comunale determina le tariffe per la tassa comunale per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31 dicembre.

Tale determinazione deve avere come riferimento il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e in relazione al fabbisogno del medesimo ed in correlazione con le altre imposizioni tributarie, e in genere alle altre entrate comunali; dare giustificazione e dare dimostrazione della opportunità delle variazioni sia sotto il profilo del fabbisogno, ovvero sotto il profilo redistributivo ove si tratti di aggiustamenti di tariffa fra le varie categorie.

ART. 31

Riduzioni e maggiorazioni

Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di cui all'allegata tabella sono ridotte:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art.44 comma 1 lett.c);
- b) al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo (art.44 comma 2);
- c) al 50% per le occupazioni con passi carrabili (art.44 comma 3);
- d) al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (art.44 comma 9);
- e) al 40% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti (art. 44 comma 10);
- f) al 30% per i passi a raso, richiesti dall'utente (art.44 comma 8);

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) al 80% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni (art. 45 comma 1);
- b) al 50% per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (art. 45 comma 2 lett.c);
- c) al 30% per le occupazioni con tende e simili (art. 45 comma 3);
- d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (art. 45 comma 5);
- e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante (art. 45 comma 5);
- f) al 50% per le occupazioni di materiali connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 45 comma 5);
- g) all' 80% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune (art. 45 comma 6);
- h) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 45 comma 7);
- i) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente da riscuotersi mediante convenzione (art. 45 comma 8 e art. 37 regolamento);

j) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45 comma 6/bis).

k) al 90% per le occupazioni effettuate nel periodo invernale, come definito dall'art. 2 (11)

ART. 32

Aumenti

Le tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui alla allegata tabella sono aumentate:

- del 10% per le occupazioni temporanee effettuate nel periodo estivo, come definito all'art. 2 (11).
- del 20% per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno (art. 42 comma 2).

ART. 33

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L.vo 15.11.1993 n.507. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- 1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di 3 (tre) giorni;
- 2) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a 3 (tre) giorni;
- 3) commercio ambulante itinerante; soste fino a sessanta minuti;
- 4) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- 5) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;
- 5-bis) Occupazioni temporanee realizzate da parte di produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto nei mercati settimanali; (1)
- 6) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, o ricorrenze, purché non siano

collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:

a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello stato per la distribuzione dei tabacchi.

In ogni caso gli Enti e le Società concessionari di pubblici esercizi telefonici o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento della tassa;

b) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

c) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad essi assegnati;

d) i balconi, i poggioli, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;

e) i passi carrabili per soggetti portatori di handicap;

f) titolari di concessione di passo carrabile che abitino l'immobile servito e che abbiano all'interno della famiglia soggetti disabili gravi, anche se il passo non è conforme alle caratteristiche per portatori di handicap.(1)

g) occupazioni di suolo pubblico relative ad interventi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449. (5)

ART. 34

Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee

Per le riscossioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzatorio della Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'ufficio comunale incaricato il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico. Unitamente a tale imposizione si dovrà così esigere anche la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in conformità all'apposito regolamento.

Qualora l'importo della tassa risulti superiore a € 258,23 si può procedere alla rateizzazione della stessa in quattro rate di cui la prima scadente entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno e le successive entro la fine dei mesi di aprile, luglio e ottobre di ciascun anno e comunque entro i limiti di durata della concessione.(2)

E' tuttavia consentito il pagamento della tassa risultante, direttamente alla tesoreria comunale mediante presentazione dello stesso modulo di conto corrente postale

precompilato, sul quale Tesoriere rilascerà ricevuta per l'importo indicato previa apposizione di timbro a calendario e firma. Il Tesoriere potrà tuttavia ampliare la possibilità di pagamento anche mediante altre forme, comprese forme automatiche come pos ecc..(9), ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti dell'Ente per quanto e come versato dai contribuenti, nonché mediante utilizzo del modello F 24 sulla base dell'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate. (10)

ART. 35

Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti

La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art.6, deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione dal Comune. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art. 26.

Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Tesoriere del Comune.

Qualora l'importo annuale della tassa superi €258,23 è consentita la rateizzazione in quattro rate scadenti la prima entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno e le successive entro la fine dei mesi di aprile, luglio e ottobre di ciascun anno. (2)

E' tuttavia consentito il pagamento della tassa risultante, direttamente alla tesoreria comunale mediante presentazione dello stesso modulo di conto corrente postale precompilato, sul quale Tesoriere rilascerà ricevuta per l'importo indicato previa apposizione di timbro a calendario e firma. Il Tesoriere potrà tuttavia ampliare la possibilità di pagamento anche mediante altre forme, comprese forme automatiche come pos ecc..(9), ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti dell'Ente per quanto e come versato dai contribuenti, nonché mediante utilizzo del modello F 24 sulla base dell'apposita convenzione con l' Agenzia delle Entrate. (10)

ART. 36

Riserva di disciplina

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

ART. 37

Riscossioni in abbonamento

Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la relativa tassa è riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art.45 comma 8) del D.L.vo 15.11.1993 n.507.

In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa. A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.

Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola a trentesimi di tariffa unitaria.

Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui per fatto imputabile al contribuente l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 38

Contribuenti morosi

A carico dei contribuenti morosi, al pagamento della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, o gravate da servitù pubblica, si procederà in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali. (D.P.R. 28.1.1988 n.43). Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità, qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 39

Rimborso, modalità

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 3 (tre) anni dal pagamento, oppure da quello in cui è stato effettivamente accettato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta, l'originale della/e ricevuta/e del versamento.

L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, mediante emissione di ruoli di rimborso.

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora nella stessa misura di cui all'art. 44 dalla data dell'eseguito pagamento.

Titolo Terzo

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 40

Principi generali

In conformità all'art.52 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

- a) in forma diretta
- b) in concessione a privati
- c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22 comma 3 lett.c) legge 8.6.1990 n.142.

Ove l'Amministrazione comunale intende avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente e funzionale, cumulativamente considerati.

Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

In conformità all'art. 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507.

ART. 41

Deliberazione di affidamento della gestione in concessione

In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo della varie forme di gestione di cui all'art.40 del presente regolamento di tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

In particolare dovranno essere approvati in conformità all'art. 56 della legge 8.6.1990 n.142, il disciplinare tecnico amministrativo, lo schema di contratto, la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, la lettera di invito alla eventuale gara di prequalificazione.

ART. 42

Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione illustrativa alla giunta comunale in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune

- la regolarità nella applicazione delle tariffe
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali

ART. 43

Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

Titolo Quarto

NORME FINALI E DI SANZIONE

ART. 44

Sanzioni amministrative pecuniarie

Per le violazioni connesse alla Tosap di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall'art. 53 del Decr. Leg.vo 507/93 come modificate dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18/12/1997e dal regolamento comunale delle stesse approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 9/7/2001 che si intende interamente acquisito al presente. (9)

Sull'imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento si applicano gli interessi nella stessa misura prevista per le imposte erariali.

Per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso al 18 maggio 1999 ai sensi dell'art.13 comma 4) della legge 13.5.1999 n.133, sull'imposta o tassa non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali.. Le stesse misure si applicano anche ai rimborsi. (6).

- per le violazioni di cui all'art. 6, primo comma, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di €51 e massima di € 516.

- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di €12 e massima di €258.

ART. 45

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 46

Affrancazione del tributo per passi carrabili

E' diritto del contribuente, previo espressa richiesta in qualsiasi momento, procedere all'affrancazione del tributo dovuto sui passi carrabili, mediante la corresponsione di una somma pari a 20 (venti) annualità della corrispondente tassa dovuta. Tale disposizione ha carattere oggettivo e ciò significa che non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile cui afferisce. L'esercizio di tale diritto nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione quanto dovuto per detto anno.

ART. 47

Norme finali

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi. E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico deliberato dal Consiglio Comunale in data 30 luglio 1977 con atto n. 272 e successive variazioni e integrazioni. Sono altresì abrogate le disposizioni in materia contrarie e comunque non conformi a quelle del presente regolamento.

ART. 48

Norme transitorie

Per l'anno 1994 è consentito ai contribuenti operare il conguaglio della tassa risultante dall'applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1.1.1994 e quella iscritta a ruolo per detto anno sulla base delle tariffe 1993, mediante l'utilizzo di bollettini di c/c postale diversi da quelli che il Ministero andrà a stabilire, al fine del rispetto dei termini previsti dall'art. 56 comma 3) per il conguaglio e quelli indicati nel comma 1) del medesimo art.56 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507.

Il suesteso Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 28.04.1994 n. 37, esecutiva ai sensi di legge ed inviato al Ministero delle Finanze per

la prevista omologazione con raccomandata in data 25 maggio 1994 protocollo n. 16473.

VARIAZIONI REGOLAMENTARI

- (1) - parole, periodi o commi aggiunti con deliberazione consiliare n. 154 del 28.12.1994 -
- (2) - parole, periodi o commi aggiunti o sostituiti con deliberazione consiliare n. 109 del 14.11.1995 -
- (3) - parole, periodi o commi soppressi o aggiunti con deliberazione consiliare n. 109 del 14.11.1995.
(in corsivo quanto soppresso)
- (4) - lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7.11.1997 n.95
- (5) - lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25.2.1998 n. 20.
- (6) - periodo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21/12/1999 n. 132.
- (7) - periodo soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.2.2000 n. 18. (in corsivo)
- (8) – periodi aggiunti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9/3/2001.
- (9) – periodi aggiunti con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 28/2 /2002.
- (10)- periodi aggiunti con deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 28 /3 /2003.
- (11)- periodi aggiunti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/3/2007.